

PEC 3338h5

Clean Multisri Adel Di Moin

22/11/2017

FD

Buongiorno,

con la presente, la sottoscritta Ing. Tiziana Ottonello, in qualità di tecnico incaricato da Sogegross S.p.A., invia in allegato il documento a integrazione del "DOC.01 Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità alla V.A.S." in Vs. possesso, relativo al progetto per la realizzazione di fabbricato a destinazione produttiva con funzioni logistiche, nell'area denominata Trasta, via Ugo Polonio - Municipio V Val Polcevera - Comune di Genova.

Distinti saluti

Ing. Tiziana Ottonello

Ing. Tiziana Ottonello
Via delle Fabbriche 35 B rosso
16158 Genova
tel. e fax: 0106134689 / 0106135114
cell: 335408708
e_mail: <mailto:tiziana.ottonello@aleph.it> tiziana.ottonello@aleph.it -
<mailto:tiziana.ottonello@gmail.com> tiziana.ottonello@gmail.com
pec: <mailto:tiziana.ottonello@ingpec.eu> tiziana.ottonello@ingpec.eu




Spett.le
COMUNE DI GENOVA
DIREZIONE URBANISTICA SUE E
GRANDI PROGETTI
Settore Urbanistica
Via di Francia, 1 – Matitone, piano 14
16149 Genova

Oggetto: Realizzazione di fabbricato a destinazione produttiva con funzioni logistiche, nell'area denominata Trasta, all'altezza dell'immobile contraddistinto con il civ. 14 di via Ugo Polonio – Municipio V Val Polcevera – comportante attivazione del procedimento di cui all'art. 10 comma 3 della L.R. n. 10/2012 e smi.

Con la presente, la Soc. Sogegross S.p.A., con sede a Genova, Lungotorrente Secca 3A, invia in allegato il seguente documento a integrazione del "DOC.01 Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità alla V.A.S." in Vs. possesso.

Genova li, 21 novembre 2017

In fede


(Antonio Mantero)
SOGEGROSS S.p.A.
Lungotorrente Secca, 3a
16163 Genova
C.Fisc./P.IVA: 01226470993

Fabbricato a destinazione produttiva con funzioni logistiche ubicato in via Ugo Polonio, località Trasta, Genova, di proprietà SOGEGROSS Spa

Rapporto preliminare per la Verifica di assoggettabilità a V.A.S.

ADDENDUM del 21 novembre 2017

Analisi procedurale relativa alla eventuale assoggettabilità a V.I.A del progetto

In considerazione del fatto che, nelle more della presentazione del Progetto di che trattasi, è entrato in vigore, in recepimento della Direttiva 2014/52/UE, il D. Lgs. 104/2017 che ha modificato la parte seconda del D. Lgs. 152/06, è stata aggiornata l'analisi procedurale relativa all'assoggettabilità del Progetto alla procedura di VIA.

La presente nota integra pertanto quanto esposto nell'introduzione del Rapporto per la verifica di assoggettabilità alla VAS del Progetto a suo tempo presentato.

Un primo riferimento normativo preso in considerazione nell'analisi procedurale è stata la Legge regionale 38/98 (Disciplina della Valutazione di impatto ambientale).

La Legge 38/98, ai fini dell'individuazione delle opere oggetto della procedura, fa riferimento ad una serie di allegati che qualificavano le opere da sottoporre rispettivamente a: VIA statale (Allegato 1), a VIA regionale (Allegato 2) o a verifica/screening (Allegato 3).

Nell'Allegato 3 è compresa la voce 10) a che concerne:

- Progetti di sviluppo di nuove aree industriali o cambiamento d'uso di aree che, pur non prevedendo l'installazione di impianti di cui ad altri punti del presente allegato, abbiano estensione superiore a 5 ha;
- interventi in aree di riconversione per superfici superiori a 2 ha.

Secondo tale norma, il progetto in esame potrebbe pertanto ricadere nell'ambito di applicazione della verifica/screening.

Come è noto, benché a differenza di altre Regioni, gli allegati alla disciplina regionale non siano stati formalmente abrogati, l'indicazione del Settore VIA della Regione è di fare riferimento agli allegati della normativa nazionale nel frattempo intervenuta (D. Lgs. 152/06 – Parte seconda).

L'Allegato IV di tale decreto, che non è stato modificato dal D. Lgs. 104/2017 precedentemente citato, individua le opere da sottoporre a verifica/screening. In particolare, alla voce 7 (Progetti di infrastrutture) sono elencati:

- a) Progetti di sviluppo di zone industriali o produttive con una superficie interessata superiore ai 40 ettari;*
- b) progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione, interessanti superfici superiori ai 40 ettari; progetti di riassetto o sviluppo di aree urbane all'interno di aree urbane esistenti che interessano superfici superiori a 10 ettari; costruzione di centri commerciali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59"; parcheggi di uso pubblico con capacità superiori a 500 posti auto;"*

Posto che la voce di cui al punto a) è da intendersi riferita piuttosto alle "nuove" industrializzazioni, il progetto in esame potrebbe rientrare nell'ambito dei progetti di riassetto o sviluppo di "aree urbane" (indipendentemente quindi dalla natura industriale, commerciale o residenziale dell'intervento) all'interno di aree urbane esistenti.

Anche assumendo che l'area in questione fosse classificata come "urbana", essendo in questo caso la soglia di riferimento fissata a 10 ettari, il progetto risulterebbe al di fuori dell'ambito di applicazione.

Nella disamina si è anche preso in considerazione il D.M. 30 marzo 2015 "Linee guida per la verifica di assoggettabilità a VIA dei progetti di competenza regionale". In tale decreto è stabilito che, nel caso di progetti ricadenti in "Zone nelle quali gli standard di qualità ambientale fissati dalla normativa dell'Unione europea sono già stati superati" le soglie dimensionali debbano essere dimezzate.

Nel caso specifico, non essendo rispettati nell'Agglomerato di Genova gli standard europei relativi alla qualità dell'aria, i parametri dimensionali sarebbero superati.

Tuttavia, come specificato nelle Linee guida al punto 4.3.6, la riduzione delle soglie si applica ai punti a), r) ed s) della voce 7, per cui, nuovamente, il progetto in questione risulta al di fuori dell'ambito di applicazione.

D'altra parte, la Corte di Cassazione (Sezioni Unite) nella sentenza n. 15453 del 13 aprile 2016, ha ricordato che il Legislatore, con l'emanazione del DL 91/2014, convertito dalla legge 116/2014, di modifica al D. lgs 152/2006, "ha previsto che, a prescindere dalle soglie indicate nell'allegato IV del Codice dell'ambiente se il progetto, secondo i criteri dell'allegato V, ha comunque, impatti notevoli sull'ambiente, va sottoposto a valutazione anche se è sotto le soglie di potenza di cui al citato allegato IV".

Tuttavia, se si esaminano i criteri di cui al suddetto Allegato V, considerando:

- le caratteristiche del progetto (dimensioni, concezione etc);
- la sua localizzazione (area non sensibile sotto il profilo ambientale);
- le caratteristiche e tipologia dell'impatto potenziale (natura dell'impatto e sua entità);

a parere degli scriventi, non ricorrono le condizioni, né dimensionali, né oggettive perché lo stesso sia ricompreso nella procedura di VIA.

Architetto Egizia Gasparini



Dott. Eugenio Piovano

